

Vendita

Clausola “franco partenza” e responsabilità del venditore

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 12 novembre 2013, n. 25423 – Pres. Rovelli – Est. San giorgio - P.m. Russo - Covip S.r.l. c. Sorgente Santa Croce S.p.a.

Nella vendita con trasporto, quando è inserita la clausola “franco partenza”, il venditore non è tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione, bensì solo ad assicurare l’integrità della stessa al momento della consegna al vettore.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Cass., 12 novembre 1996, n. 9883, in <i>Giur. it.</i> , 1998, 464; Cass., 9 luglio 2003, n. 10770, in <i>Impresa</i> , 2003, 1663.

Motivi della decisione

1 Quanto al primo motivo di doglianza, si è eccepita l’omessa motivazione su un punto decisivo della lite, ossia il mancato esame dei documenti idonei a fornire la prova dei fatti costitutivi e modificativi del rapporto giuridico contestato, rappresentati dai vizi di confezionamento, stivaggio e imballaggio della merce.

Si è, inoltre, contestata la mancanza della motivazione circa la pretermissione dell’analisi delle deposizioni testimoniali e delle produzioni fotografiche dell’opponente.

Tale motivo è stato dalla Corte ritenuto inammissibile ex art. 366-bis c.p.c., applicabile alla controversia in esame.

Si è ritenuto che la proposizione della suddetta doglianza non fosse stata accompagnata, come richiesto dalla citata disposizione, nonché dall’interpretazione consolidata nella giurisprudenza, dalla formulazione del momento di sintesi originale e autosufficiente della violazione lamentata, finalizzata alla formazione immediata del principio di diritto, dunque al miglior esercizio della funzione nomofilattica della stessa Corte.

2 Con il secondo motivo si è dedotta la violazione della disposizione di cui all’art. 1510, comma 2, c.c. relativamente alle obbligazioni e alla responsabilità del venditore di cose mobili. Posto che dall’analisi dei documenti non era emerso l’inserimento della clausola “franco partenza”, essendo, al contrario, emerso che il venditore aveva formulato espressa riserva, ponendo a carico del venditore tutti i vizi di imballaggio anche successivamente alla consegna al vettore, è stato evidenziato che in capo al venditore sussiste l’obbligo di garantire la qualità della merce, così come la messa in circolazione della stessa in virtù di quanto previsto dalla normativa

comunitaria recepita con il d.p.r. n. 224 del 1988 e della Convenzione di Vienna.

Tale doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

A “Nella vendita di cose mobili con ricorso allo strumento del contratto di trasporto internazionale, la normativa comunitaria recepita con d.p.r. n. 224 del 1988 oltre a quella contenuta nella Convenzione di Vienna, comunque vigenti nell’ordinamento interno, integrano la disciplina posta dall’autonomia negoziale privata? E nell’ipotesi in cui la vincolino con quali limiti quest’ultima può derogarvi?”

B “Nella vendita internazionale di cose mobili, il venditore in presenza o meno di patto o uso contrario, allorquando il vettore abbia accettato il carico con riserva sulla quantità, qualità e condizioni della merce, è liberato dalla responsabilità verso il compratore dei vizi dei beni compravenduti attinenti alla qualità e tipo richiesti dal contratto o non disposti e imballati secondo la comune diligenza, per effetto della semplice consegna al vettore?”.

Il suesposto motivo è stato dichiarato immeritevole di accoglimento.

La Corte ha sul punto rilevato che il d.p.r. n. 224 del 1988, recante “Attuazione della direttiva CEE n 85/374 relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi della L. n 183 del 1987 art 15”, invocato dal ricorrente, ormai abrogato dal d.lgs. n. 206/2005, art 146 (Codice del consumo) e sostituito dagli artt. 114-127 dello stesso decreto, disciplina la responsabilità del produttore per i prodotti che presentano difetti di sicurezza originati da vizi di fabbricazione o di funzionamento, escludendola nelle ipotesi in cui “Il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”, ritenendosi per messo in circolazione anche la consegna al vettore

Giurisprudenza

I singoli contratti

o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.

Quanto, invece, alla seconda parte del quesito di diritto, concernente la responsabilità della S.p.a. Sorgente Santa Croce, la Corte ha affermato che il fatto che la vendita fosse stata stipulata con clausola "franco partenza", dovesse essere interpretata nel senso che la venditrice dovesse garantire l'integrità della merce al momento della consegna al vettore, non, invece, che giungesse a destinazione senza alcun difetto.

3 Con il terzo motivo impugnatorio è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1693, comma 3, c.c. nella parte in cui la sentenza oggetto del gravame ritiene non superata la presunzione semplice di cui alla disposizione citata, che fa derivare la inesistenza dei vizi apparenti di imballaggio dall'accettazione senza riserve da parte del vettore delle cose da trasportare, che, al contrario, sarebbe stata superata dalla prova scritta, non esaminata, come già del comma 2, può essere vinta da un annuncio con il primo motivo, costituita dalle lettere di vettura, recanti la esplicita riserva in relazione all'imballaggio o allo stoccaggio del carico che gli veniva consegnato, e che avrebbero reso censurabile la responsabilità del vettore.

L'esposizione del suddetto motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "La presunzione iuris tantum contenuta nell'art. 1963 c.c. può essere vinta da un attento esame del complessivo comportamento delle parti da cui si desuma che il compratore non intendeva in alcun modo liberare il venditore dalla responsabilità per i vizi delle cose, compresi quelli dell'imballaggio?"

"Nel contratto di compravendita internazionale di cose mobili, con la consegna della merce il vettore trasferisce

sul compratore il solo rischio del perimento o danneggiamento dei beni per fatto del vettore od anche la responsabilità del venditore per vizi sulle caratteristiche, condizioni, qualità e quantità della merce ivi compresi quelli riferibili a negligenza sulle modalità di stivaggio, imballaggio e caricamento riconducibili a colpa dello stesso venditore, tenuto conto della natura delle cose e del difetto di conformità?"

6. La censura non coglie nel segno.

In realtà, la interpretazione delle lettere di vettura offerta dalla ricorrente, che ravvisa in esse una riserva del vettore sull'imballaggio o lo stoccaggio della merce consegnata dalla Sorgente Santa Croce si contrappone a quella fornita dal giudice di secondo grado, che espressamente ha escluso che mai una tale riserva sia stata sollevata, e che, comunque, attraverso una articolata e puntigliosa motivazione, che si sottrae a censure sul piano logico-giuridico, ha ricondotto al trasporto, piuttosto che a vizi intrinseci dell'imballaggio o stivaggio del prodotto all'interno dei *containers*, i danni lamentati dalla COVIP. La Corte di merito ha, infatti, ragionevolmente attribuito la rottura dei cartoni e delle bottiglie al movimento impresso ai *containers* durante il trasporto per mare, e soprattutto nel corso delle operazioni di carico e scarico degli stessi dagli autocarri dalla nave, cui sono conseguito l'urto tra i cartoni e lo sfregamento delle bottiglie tra loro, ed il relativo danneggiamento, con scollamento delle rispettive etichette.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che, in applicazione del criterio della soccombenza. Devono essere poste a carico della ricorrente vengono liquidate come da dispositivo.

IL COMMENTO

di Monica Musa (*)

I giudici della Corte di Cassazione affrontano il tema della responsabilità del venditore nel contratto di vendita con trasporto pattuito con clausola "franco partenza". Modificando un precedente orientamento, la Corte di legittimità afferma che quando la vendita venga stipulata con la clausola "franco partenza" deve ritenersi che il venditore non sia tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione, ma solo a rispondere della integrità della stessa al momento della consegna al vettore.

Il caso

Tale sentenza si concentra sulla questione concernente la responsabilità posta in capo al venditore alla presenza nel contratto della clausola "franco partenza".

Nello specifico la pronuncia prende le mosse dal giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in-

staurato dalla società Covip, acquirente di alcune partite di acqua minerale, poi rivendute all'estero, nei confronti della società venditrice, Santa Croce S.p.a. L'acquirente, opponendosi al decreto ingiuntivo, ha formulato la richiesta di revoca dello stesso, a sostegno della domanda ha asserito che le cose oggetto della vendita fossero deteriorate a causa di vizi di imballaggio e che, pertanto, aveva dovuto

(*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

risarcire il danno patito dal cliente americano a cui aveva rivenduto le partite di acqua. La società venditrice Santa Croce, da parte sua ha fatto richiesta del rigetto dell'opposizione, asserendo che il contratto di vendita fosse stato pattuito con clausola "franco partenza" e che comunque si fosse attivata per fornire alla società Covip determinati accorgimenti da eseguire per evitare il deterioramento della merce.

Il tribunale di Avezzano ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo. La stessa società Covip ha proposto appello avverso la decisione di rigetto, la Corte d'appello dell'Aquila si è pronunciata rigettando il gravame. Più specificatamente, i giudici di seconda istanza hanno rilevato nel merito che la pattuizione della vendita con la clausola "franco partenza" determini in capo al venditore l'obbligo di garantire l'integrità della merce al momento della consegna al vettore, non anche a quello del rilascio all'acquirente.

Da ultimo, la Covip ricorre per Cassazione, mentre la Santa Croce resiste con controricorso.

Considerazioni preliminari

La sentenza che ci si accinge a commentare affronta un aspetto specifico della vendita con trasporto, quello relativo all'inserimento della clausola "franco partenza" e agli obblighi gravanti in capo al venditore.

I giudici, modificando un precedente orientamento che si era formato in materia, affermano che l'inserimento della clausola sopracitata determini l'obbligo del venditore di assicurare che la merce sia priva di difetti al momento della consegna al vettore, non, invece, a garantirne l'integrità alla consegna all'acquirente.

Tale commento consente di approfondire gli aspetti generali della vendita con trasporto pattuita con la suddetta clausola, e di soffermare, altresì, l'attenzione, sulla disciplina della responsabilità del produttore, prima prevista nel d.p.r. n. 224/88, ormai abrogato e sostituito dagli artt. 114-127 del Codice del consumo (1). Tale disciplina, infatti, ha certamente influenzato l'orientamento della Corte di legittimità oggetto dell'analisi.

La vendita con spedizione: aspetti generali

La vendita con trasporto è un particolare tipo di vendita, la cui peculiarità consiste nella modalità con cui si realizza la consegna, più nello specifico, essa si ha allorché il contratto stabilisca che il bene sia trasportato in luogo differente da quello in cui si trovava al momento della conclusione, la relativa disciplina è collocata negli artt. 1510, comma 2, c.c. e 1511 c.c.

Parte della dottrina (2) nell'ambito della vendita con spedizione ha operato una classificazione, distinguendo essenzialmente quattro differenti modi con cui le parti possono provvedere al trasporto, le quali danno vita ad altrettante ipotesi giuridiche:

a) Il compratore stesso può occuparsi del trasporto, sicché alcuna obbligazione sarebbe posta a carico del venditore sia materialmente che giuridicamente. Questa situazione si verifica quando all'interno del contratto non è stabilito alcunché relativamente alla spedizione del bene, tuttavia, è possibile che sia inserito un riferimento alla spedizione in via implicita, ossia derivante da circostanze concrete, attinenti alla natura della cosa.

b) È possibile che sia stabilito che la consegna della cosa debba realizzarsi in luogo differente da quello in cui la cosa medesima si trovava alla conclusione della vendita o altrove, si può nel contratto aggiungere l'obbligo in capo al venditore di trasportare, ovvero di far trasportare la cosa dopo la consegna in un luogo differente. In questo caso è evidente che la spedizione non si atteggia quale modalità di consegna, ma come un'operazione successiva a questa, per cui rappresenta l'oggetto di un'autonoma obbligazione avente (3) natura accessoria.

c) Ulteriore ipotesi è costituita dalla vendita con consegna all'arrivo, la quale si ha quando sia pattuito che il bene vada consegnato in un luogo diverso da quello in cui si trovi al momento della vendita. Quindi, in questo caso la vendita potrà ritenersi perfezionata soltanto con l'arrivo a destinazione del bene, sicché le relative spese sarebbero poste a carico del venditore.

d) La quarta e ultima ipotesi rappresenta la vera e propria vendita con spedizione, essa si concretizza

(1) Sulla responsabilità del produttore E. Bellisario, *sub art.* 114 cod. cons., in *Codice del consumatore - Commentario*, a cura di G. Alpa, L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, 740; F. Busoni, I. M. Gonnelli, *sub art.* 114 cod. cons., *Premessa al Titolo Secondo*, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli*, a cura di G. Vettori, vol. I, Padova, 2013, 1063; A. Thiene, *sub art.* 114 cod. cons., in *Commentario breve al Diritto dei consumatori*, diretto da G. De

Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2013, 732; U. Carnevali, *sub art.* 114 cod. cons., in *Commentario del codice civile* (diretto da E. Gabrielli), *Dei fatti illeciti - Leggi collegate*, vol. III (a cura di U. Carnevali), Torino, 2014, 563.

(2) Rubino, *La compravendita*, Milano, 1950, 223; Luminoso, *Contratti tipici e atipici*, Milano, 1995, 86.

(3) Luminoso, *La compravendita*, Torino, 2011, 239.

Giurisprudenza I singoli contratti

nel momento in cui, poiché la cosa deve essere trasportata da un luogo ad un altro per mezzo di un vettore, le parti convengono che la consegna al compratore si realizzi con la consegna del bene al vettore.

Le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, possono scegliere liberamente quale tipo di modalità di consegna utilizzare.

Quanto alla disciplina, come già precisato in apertura, rilevano i contenuti degli artt. 1510, comma 2, c.c. e 1511 c.c.

L'art. 1510, comma 2, c.c. stabilisce che nella vendita con trasporto il venditore adempia all'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. Tale norma ha posto alcuni dubbi interpretativi, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono divise quanto al significato da riconoscere alla formulazione di questa disposizione.

Secondo alcuni autori della dottrina e parte della giurisprudenza con il rilascio del bene al vettore si esaurirebbe l'obbligo della consegna o un obbligo equivalente alla consegna (4). Taluni, invece, hanno parlato di consegna imperfetta, (5) tuttavia espressioni quali consegna equivalente o consegna imperfetta non sono state ritenute ammissibili, atteso che porterebbero alla finzione di supporre già realizzata l'esecuzione della prestazione di consegna al compratore, contro l'evidenza che l'affidamento del bene al soggetto incaricato della spedizione non ne conferisce la disponibilità al compratore, disponibilità che, al contrario, resterebbe al venditore, in base a quanto desumibile dall'art. 1865 (6) c.c.

L'orientamento prevalente ritiene che il rilascio del bene non comporti l'adempimento dell'obbligo di consegna, il compratore non ne avrebbe la disponibilità e il venditore conserverebbe nei confronti del vettore il diritto di contrordine ex art. 1658 c.c. (7). Quindi, la consegna si realizzerebbe esclusivamente con la effettiva attribuzione del be-

ne all'acquirente. Il momento della consegna al vettore, invece, determinerebbe un accollo per il compratore di tutti i rischi del trasporto, non solo, cioè, gli eventi fortuiti che risultano già a suo carico ex artt. 1378 e 1465 c.c., ma, altresì, dell'operato colposo o doloso del vettore (8).

Quest'ultima soluzione non esclude del tutto la responsabilità del venditore per quanto concerne la scelta del vettore o dello spedizioniere o per le cattive istruzioni impartite a questi.

Nello specifico, il venditore deve rilasciare il bene al vettore con le opportune cautele, evitando danneggiamenti e vizi di imballaggio, avendo, altresì riguardo alle caratteristiche e alla natura della cosa.

Pertanto, attraverso la rimessione del bene al vettore, si realizza una sostituzione di quest'ultimo nell'adempimento dell'obbligo del trasporto al venditore e questo si ricollega al principio generale sussistente, in materia di obbligazioni, della possibilità di sostituire il soggetto passivo nell'esecuzione della prestazione dovuta.

In conclusione, è possibile sostenere che con il rilascio del bene al vettore si verifichi:

a) Il diritto dell'acquirente a ricevere la cosa nel luogo di destinazione, la consegna si perfeziona soltanto nel momento in cui la cosa sia pervenuta.

b) Il rischio dell'operato del vettore non sarebbe posto a carico del venditore, il quale resterebbe responsabile della scelta del vettore e delle istruzioni a lui impartite.

c) Se la sostituzione venisse meno, tornerebbe in capo al venditore l'obbligo di far pervenire il bene al compratore.

d) Il vettore resta obbligato quanto all'esecuzione del trasporto del bene, ma è del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra venditore e compratore.

(4) Bocchini, *La vendita con trasporto*, Napoli, 1985, 127 nello specifico ha affermato che si tratterebbe di un'equivalenza non imposta dalla natura, ma dalla legge; v. soprattutto D'Amico, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. CNV* diretto da Perlingieri, Napoli, 2013, 328, quanto all'obbligo di consegna e all'interpretazione dell'art. 1510, comma 2, c.c. il quale afferma: "Si deve presumere, in mancanza di prova del contrario, che le parti abbiano inteso che il debitore si liberi dal suo obbligo di consegna nel momento in cui rimette la cosa al vettore o allo spedizioniere e non quando la cosa perviene al compratore".

(5) Luzzatto, *La compravendita*, Torino, 1950, 308. L'autore parla di consegna "imperfetta" poiché ritiene che in tale modalità di consegna, a differenza di altre, non si produce l'effetto di garantire al compratore la disponibilità del bene.

(6) Luminoso, *Codice della vendita*, a cura di V. Buonocore,

Milano, 2000, 615.

(7) De Martini, *Profili della vendita commerciale*, Milano, 1950, 235; Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ. it.* Vassalli, vol. III, t. 1, Torino, 1993, 481 nello specifico l'Autore esclude l'equiparazione tra la rimessione del bene al vettore e l'adempimento dell'obbligo di consegna al compratore, poiché sostiene che il venditore metta il bene nella disponibilità grazie all'opera del vettore, pertanto, solo nel momento dell'arrivo si esaurirebbe l'attività della consegna. In senso opposto, Gasca, *Trattato della compravendita civile e commerciale*, Torino, 1914, 888, sostiene che la rimessione del bene al vettore costituisca l'adempimento dell'obbligo di consegna, atteso che il compratore avrebbe la disponibilità della cosa.

(8) Musy Ferreri, *La vendita*, in *I singoli contratti*, Vol I, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2006, 181.

Altro aspetto rilevante della vendita con trasporto è quello della garanzia per i vizi di cui si occupa l'art. 1511c.c.

Questo specifica che il termine per la denuncia e dei difetti delle qualità apparenti decorra dal momento del ricevimento della cosa da trasportare.

Il legislatore in questa ipotesi fa riferimento ai vizi apparenti che riecheggiano la nozione di vizi riconoscibili di cui all'art. 1491 c.c., è evidente che si tratti del caso in cui il compratore non abbia preso visione della merce prima del relativo trasporto. Non ci sarebbe ancora riconoscibilità, atteso che questa postula una concezione obbiettiva e non subiettiva. Ancorché i vizi possano essere rilevati obbiettivamente da altri soggetti, certo non si può dire che lo fossero dal compratore, il quale ha la possibilità di verificare l'integrità del bene quando ne acquisisce l'effettiva disponibilità, cioè con la consegna. Se, invece, il compratore avesse la possibilità di vedere la merce prima della spedizione, si esulerebbe dall'ambito applicativo dell'art. 1511c.c. e si avrebbe la disciplina generale in materia di vizi ex art. 1491 c.c.

Il termine previsto per la denuncia è di otto giorni, la norma, però, come già precisato, prende in considerazione soltanto l'ipotesi di vizi "apparenti", sembra, perciò che non si possa avere la stessa disciplina nel caso di vizi occulti, in tale situazione, allora, troverebbe spazio la regola dell'art. 1495, denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio.

Quanto al momento a partire dal quale è possibile per il compratore denunciare i vizi della cosa, si fa richiamo al "giorno del ricevimento", sembra che questo non vada inteso come il momento in cui la cosa è giunta a destinazione, quanto, invece, il giorno in cui è stata dal vettore consegnata al compratore (9).

Per quanto concerne il tempo della consegna, occorre precisare che il trasporto fa parte di quelle prestazioni per cui è necessaria la fissazione di un termine finale di adempimento, pertanto, le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, dovrebbero fissare un termine entro cui eseguire la consegna.

Se, però, non ci fosse un termine convenzionale, la spedizione andrebbe effettuata immediatamente, salvo che sia necessario più tempo per consentire le operazioni di imballaggio delle cose. La predisposizione del termine di consegna è posta a vantaggio del compratore, infatti, questo finché non

abbia la disponibilità della cosa non realizza con esattezza il proprio interesse.

Il luogo della consegna ha posto in dottrina taluni problemi interpretativi che, in parte, si ricollegano alla formulazione dell'art. 1510, comma 2, c.c., relativamente alla rimessione della cosa al vettore.

Infatti, parte della dottrina, partendo dal presupposto che la consegna fosse adempiuta con la rimessione del bene al vettore, ha sostenuto che il luogo della consegna risultasse dal luogo della spedizione. Tuttavia, questa impostazione è inaccettabile, atteso che, come si è visto, la rimessione del bene al vettore non esaurisce l'obbligo della consegna, questo viene adempiuto nell'istante in cui il soggetto acquirente abbia la effettiva disponibilità del bene, per queste ragioni il luogo della consegna non può senza dubbio coincidere con quello della spedizione.

Secondo altra tesi (10), occorrerebbe fare una distinzione tra l'atto della spedizione (il momento di rilascio del bene al vettore) e l'atto della consegna, ossia il ricevimento del bene da parte del compratore.

La rilevanza di questi atti va valutata in base agli interessi coinvolti, il luogo della rimessione del bene al compratore è importante al fine della decorrenza del termine di cui all'art. 1511 c.c. per la denuncia dei vizi e al fine della prescrizione della relativa azione.

La clausola "franco partenza" e la responsabilità del venditore

Nell'ambito della vendita con trasporto, spesso, nella pratica commerciale si è fatto ricorso all'inserimento nel contratto di determinate clausole che derogano alla disciplina legale. Le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, si servono di queste clausole per ripartire tra compratore e venditore le voci di spesa della spedizione o per porle a carico esclusivamente di una delle parti.

Si tratta, pertanto, di pattuizioni che, stando all'interpretazione tradizionale, avrebbero incidenza esclusivamente sulla ripartizione delle spese, senza alcuna influenza sull'effetto liberatorio nei confronti delle parti dell'obbligo di consegna, ovvero della garanzia dei vizi.

In questa categoria di clausole assume particolare rilievo la clausola "franco" che si presenta con for-

(9) Rubino, *La compravendita*, cit., 230.

(10) Bocchini, *La vendita*, cit., 1985, 243.

Giurisprudenza

I singoli contratti

mule del tipo “franco stazione partenza”, “franco stazione arrivo”, “franco banchina”.

L'espressione “franco” indica che la merce sia stata venduta libera dal pagamento del dazio o delle spese di trasporto.

Nella sentenza in commento si pone il problema di capire se la conclusione della vendita con clausola “franco partenza” sia in grado di incidere sulla responsabilità del venditore per i vizi, i difetti che la merce possa presentare al momento della consegna all'acquirente.

Si tratta di un problema interpretativo che ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza, poiché la poca chiarezza del contenuto ha indotto a chiedersi se le stesse oltre all'onere delle spese, possano regolare il momento di perfezionamento della consegna e sui rischi del trasporto, derogando alla disciplina di cui all'art. 1510, comma 2, c.c.

L'opinione prevalente ha sostenuto che questo tipo di pattuizione non sia idonea a modificare la regola della liberazione del venditore al momento del rilascio della cosa al vettore e neanche ad esonerare il compratore dai rischi del trasporto (11).

La stessa posizione è stata assunta dalla giurisprudenza (12) in passato, la quale ha affermato che allorché la vendita sia stata pattuita con clausola “franco partenza” l'effetto che ne deriva non è la liberazione del venditore dall'obbligo di garantire l'integrità della merce fino al luogo della consegna, bensì solamente a liberare il venditore dall'obbligo di consegna. Pertanto, la presenza di detta clausola all'interno del contratto non derogherebbe la disciplina di cui all'art. 1510, comma 2, c.c.

Sulla stessa questione è tornata recentemente la Cassazione che con la sentenza in commento ha modificato l'orientamento *testé* richiamato.

Infatti, ha affermato sul punto che l'inserimento della clausola “franco partenza” nel contratto di vendita con trasporto farebbe venir meno la responsabilità del venditore per i vizi della cosa alla consegna al compratore. Il venditore sarebbe esclusivamente a garantire l'integrità delle cose al momento della rimessione al vettore, non essendo tenuto, invece, ad assicurare l'assenza di vizi o difetti alla consegna al compratore.

Graverà sul venditore l'onere di assumere un comportamento diligente al momento del rilascio

delle cose, fornendo al vettore tutte quelle indicazioni necessarie a evitare l'insorgere di danni durante il trasporto.

La soluzione adottata dai giudici di legittimità in questa sentenza è senza dubbio influenzata dalla disciplina vigente in materia di responsabilità del produttore, prima contemplata nel d.p.r. n. 224 del 1988, poi abrogata e inserita nel Codice del consumo agli artt. 114 e ss.

La normativa richiamata assume rilievo nella vendita internazionale, la quale si ha quando i beni oggetto del contratto debbano essere trasferiti da un paese all'altro.

Nello specifico la norma che i giudici richiamano per avallare la propria tesi è contenuta nell'art. 118 del Codice del consumo, il quale enuclea i casi in cui è esclusa la responsabilità del produttore, la lettera b di detta norma precisa che il produttore sia esonerato dalla propria responsabilità se il difetto che abbia cagionato il danno non esistesse quando il bene sia stato messo in circolazione dal produttore.

Ebbene, i giudici di legittimità in tale decisione hanno richiamato la norma suddetta per confermare la tesi per cui la vendita con pattuizione “franco partenza” determini l'obbligo in capo al venditore di garantire l'integrità del bene al momento della consegna al vettore, interpretando l'espressione “mettere in circolazione” come la rimessione della cosa al vettore per la consegna al compratore. Tale interpretazione sembra confermata dall'art 119 codice del consumo, il quale, definendo la messa in circolazione del prodotto, al secondo comma prevede che possa realizzarsi nel momento in cui il bene è rilasciato al vettore per la successiva consegna al compratore.

In conclusione, con questa sentenza la Cassazione muta l'orientamento sostenuto nel 1996 in materia di vendita con clausola “franco partenza”, stabilendo che l'inserimento di tale clausola non incida semplicemente sulla liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ma determini una limitazione della garanzia per i vizi della cosa, posto che il venditore sarebbe tenuto ad assicurare l'assenza dei difetti al momento del rilascio della cosa al vettore, non quando giunga a destinazione del compratore.

(11) Bianca, *La vendita e la permuta*, cit., 500 “La clausola franco si intende nel senso che il bene debba essere reso con esenzione dalle spese”; Greco Cottino, *Della vendita*, in *Comm. c.c. Scialoja e Branca*, Roma, 1981, 359; D'Amico, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. CNN* diretto da Perlingieri, cit., 353,

sul punto l'Autore afferma che le clausole franco hanno la funzione di regolamentare il pagamento delle spese del trasporto.

(12) Cass., 12 novembre 1996, n. 9883, in *Giur. it.*, 1998, 464; Cass., 9 luglio 2003, n. 10770, in *Impresa*, 2003, 1663.